

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1553-bis</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, LO BELLO, ROSINI, CUOJATI, SEPPIA, CACCIA,  
ANIASI, DE CARLI, SACCONI, TESINI, SALERNO, MARZO,  
PIRO, ALBERINI**

---

Trattamento tributario delle società ed associazioni sportive

*(Già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 1553, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1985)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

ART. 1.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 2.

I proventi conseguiti da associazioni sportive non aventi scopo di lucro in occasione di manifestazioni sportive or-

ganizzate per la raccolta di fondi nel loro esclusivo interesse, compresi quelli derivanti da riprese televisive e sponsorizzazioni, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alla imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi.

I premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore sono soggetti per l'intero ammontare alla ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

#### ART. 3.

Le indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e, in genere, le somme percepite da società e associazioni sportive per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, costituiscono sopravvenienze attive agli effetti degli articoli 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e, in quanto tali, a norma dell'articolo 55, quarto comma, di detto decreto, concorrono a formare il reddito del percipiente nel periodo di imposta e nella misura in cui siano destinate per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio e dal reinvestimento per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

I contributi erogati con tali finalità dagli enti pubblici non sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.